



Corte dei Conti

N.271/R

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti
a Sezioni riunite, composte dai magistrati:

Presidente:	dott. Francesco	SERNIA
Presidenti di Sezione:	dott. Tullio	LAZZARO
	prof. Manin	CARABBA
	prof. Ennio	VARANELLI
Consiglieri:	dott. Felice	SERINO
	dott. Glauco	DE SETA
	dott. Maurizio	MELONI
	prof. Benito	CARUSO
	dott. Luigi	MAZZILLO
	dott. Giuseppe	BELLISARIO
	prof. M.Grazia	SIVELLI D'AVANZO
	dott. Mario	FALCUCCI
	dott. Gaetano	D'AURIA
	dott. Carlo	CHIAPPINELLI
	dott. Alberto	LONGO
	prof. Orietta	LUCCHETTI BALSAMO
	dott. Gabriele	AURISICCHIO
	dott. Maurizio	PALA
	dott. Giovanni	COPPOLA
Referendari	dott. Franco	MASSI
	dott. Salvatore	CHIAZZESE
	dott. Fernanda	FRAIOLI
	dott. Anna	BOMBINO

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1999 e sui conti ad esso allegati dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, degli Archivi notarili, dell'Istituto agronomico per l'oltremare, del Fondo edifici di culto, presentati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;

vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata ed integrata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 dal d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279 e dalla legge 25 giugno 1999, n. 208 ;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, regolamento recante la semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

visto l'art. 4 della legge 20 dicembre 1996, n. 639;

vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;

vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999);

vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999;

vista la legge 19 novembre 1999, n. 435, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1999;

uditi nella pubblica udienza del 27 giugno 2000 il relatore, Presidente di Sezione Manin CARABBA, ed il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore generale Vincenzo APICELLA;

Ritenuto in

FATTO

Il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1999 è stato presentato alla Corte dei conti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quanto al conto del bilancio e i conti ad esso allegati il 31 maggio 2000 e quanto al conto generale del patrimonio ed i conti ad esso allegati, il 22 giugno 2000.

Con note del 14 giugno 2000 e del 16 giugno 2000 il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ha rappresentato la necessità di apportare rettifiche ai consuntivi della Presidenza del consiglio dei ministri, del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle comunicazioni, della difesa, delle politiche agricole e forestali, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni e le attività culturali.

Le risultanze del rendiconto sono le seguenti:

CONTO DEL BILANCIO

	COMPETENZA	CASSA
Risparmio pubblico	(+) 22.046.777.646.690	(-) 21.054.285.878.480
Saldo netto da finanziare	(-) 57.726.079.614.806	(-) 81.740.446.462.338
Indebitamento netto	(-) 11.933.582.124.647	(-) 36.055.051.510.767
Ricorso al mercato	(-) 400.041.407.573.786	(-) 419.866.589.397.919
Avanzo primario	(+) 90.466.243.991.042	(+) 65.081.233.805.412
Differenza fra entrate complessive e spese complessive	(+) 15.273.676.551.656	(-) 4.551.505.272.477

CONTO DEL PATRIMONIO

Consistenze al 31 dicembre 1999

ATTIVITA'

Attività finanziarie	640.304.423.864.252	
Crediti e partecipazioni	186.740.524.739.532	
Beni patrimoniali	126.269.594.733.893	
Totale		953.314.543.337.677

PASSIVITA'

Passività finanziarie	1.110.377.385.448.840	
Passività patrimoniali	1.980.240.684.897.351	
Totale		3.090.618.070.346.191
Eccedenza passiva al 31 dicembre 1999		2.137.303.527.008.514

Il Pubblico Ministero, nell'intervento in udienza, ha confermato le richieste formulate nella memoria scritta del 20 giugno 2000 e nell'atto aggiuntivo depositato il 26 giugno 2000, circa l'approvazione del rendiconto generale nei limiti di quanto espresso negli atti sopra citati.

Considerato in

DIRITTO

Ai fini del presente giudizio la Corte ha esaminato il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1999, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio e conti ad essi allegati.

Ai sensi degli articoli 21 e 39, 1° e 2° comma, del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti n. 1214 del 1934, si è proceduto:

Per il bilancio,

- quanto all'entrata:

ai riscontri di conformità con le scritture ivi indicate, ed in particolare con i conti periodici di cui all'art. 262 del regolamento di contabilità generale dello Stato, nonché con i riassunti generali delle riscossioni e dei versamenti;

- quanto alla spesa:

a verificare la concordanza tra le spese ordinate e pagate durante l'esercizio e le scritture tenute da parte delle amministrazioni e dei competenti uffici centrali di bilancio; ad accertare la regolarità dei decreti di accertamento dei residui passivi, nei limiti della documentazione allegata e della esistenza della obbligazione giuridica che è connessa alla iscrizione della somma nelle scritture contabili; a verificare la regolare estinzione di tutti i titoli di spesa e la corrispondenza dei dati conseguenti ai titoli estinti con quelli riportati nel conto riassuntivo annuale; ad accertare che i dati recati dai conti allegati corrispondano ai prospetti riassuntivi prodotti dagli uffici centrali di bilancio.

Per il patrimonio:

alle verifiche concernenti la gestione patrimoniale, effettuate anche su documenti forniti dall'amministrazione, allo scopo di accertare la regolare iscrizione contabile delle singole movimentazioni patrimoniali sotto il profilo della corrispondenza con la documentazione giustificativa dei dati riportati nelle scritture contabili.

Sono state pertanto accertate: l'iscrizione contabile delle singole movimentazioni patrimoniali; la corrispondenza delle variazioni iscritte nel conto patrimoniale con le relative iscrizioni nel conto del bilancio; le modalità di aggiornamento dei valori iscritti nelle partite patrimoniali; la sussistenza dei requisiti di certezza ed esigibilità per il mantenimento della iscrizione nelle partite patrimoniali; la corrispondenza tra le iscrizioni dei conferimenti patrimoniali a favore di organi non dotati di personalità giuridica dipendenti dall'amministrazione ed i dati esposti nelle relative situazioni patrimoniali; le modalità di determinazione dei valori di iscrizione dei beni immobili nonché le modalità di utilizzazione dei terreni e dei fabbricati di proprietà statale.

Per le operazioni finanziarie con riflessi patrimoniali, la Corte ha effettuato le verificazioni sui conti periodici e sui riepiloghi generali dell'entrata e, per la spesa, sulla base delle scritture tenute o controllate. Per le entrate riscosse e versate, per le somme riscosse e da versare e per quelle da riscuotere, è stata accertata, analogamente con quanto effettuato con riferimento al

conto del bilancio, la corrispondenza dei dati esposti nel conto del patrimonio, con i dati contenuti nei riassunti generali, trasmessi dai competenti uffici centrali di bilancio.

La Corte rileva quanto segue:

A. Conto del bilancio e conti ad esso allegati.

1) Il riscontro delle risultanze concernenti le entrate è stato eseguito per tutte le poste contabili (unità previsionali di base, capitoli ed articoli), essendo pervenuti tutti i conti periodici nella versione definitiva.

2) Sulla base delle verifiche di conformità – agli effetti dei commi 1 e 2 dell'art. 39 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti – sono stati elaborati gli allegati da A1 ad A6 che danno conto delle discordanze tra il conto consuntivo e i conti periodici definitivi, con riguardo al conto di competenza ed al conto residui. Sui passaggi dalle scritture di base alle difformi risultanze esposte in quelle finali sono pervenute specifiche spiegazioni per 10 delle principali voci di entrata gestite dal Dipartimento delle entrate (fra cui IVA, IRPEF, IRPEG, ILOR), contenute in una nota del Ministero delle finanze alla Ragioneria Generale dello Stato, trasmessa per conoscenza alla Corte. Ad illustrazione delle altre discordanze sono state richiamate le cause di ordine generale già indicate in una nota della RGS del 1° giugno 1995 a proposito del consuntivo 1994. Tra queste cause veniva, fra l'altro, evidenziata la presenza di “dati compensati”, risultanti da operazioni con cui il sistema informativo automaticamente elimina le somme rimaste da versare (e di quelle da riscuotere) con segno negativo, assumendosi che l'importo accertato sia almeno pari a quello versato. Essendo le discordanze numerose e consistenti, il ricorso a procedure di rettifica di tipo meramente presuntivo solleva seri dubbi sulla stessa complessiva attendibilità delle scritture di base, e conseguentemente sulla loro idoneità ad essere utilizzate a fini di controllo anche nel corso della gestione, ai sensi dell'art. 262 del regolamento generale di contabilità. Per tali motivi non può essere dichiarata la regolarità del conto dei residui relativi alle poste risultanti dagli allegati.

3) Sulla base delle verifiche di conformità – sempre agli effetti dei commi 1 e 2 dell'art. 39 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti – nell'allegato B si dà conto dell'esito del confronto per unità previsionali di base, disaggregate per capitoli ed articoli, tra le previsioni di bilancio definitive e il totale degli importi versati, da versare e da riscuotere, con l'evidenziazione della notevole frequenza, specialmente fra le entrate non tributarie, di capitoli per memoria, o comunque privi di previsione, o anche sistematicamente sottostimati. Occorre, a tal proposito, anche quest'anno ribadire come la sommatoria “Nota preliminare” che correda il rendiconto non appaia sufficiente a soddisfare l'obbligo dell'Amministrazione di giustificare i risultati della gestione, dettato dall'art. 13 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

4) In ordine alle risultanze dei residui, e specificamente alle somme rimaste da versare, si osserva che queste ultime si riferiscono a partite (del complessivo ammontare di 54.361 miliardi come da apposito allegato al rendiconto), collegate a residui della spesa per regolazioni contabili, con gli agenti della riscossione e con le Regioni, per i quali non è stato chiarito se ricomprendano importi che, in applicazione dell'art. 54 comma 16 della legge n. 449 del 1997, non vengono più riportati nel conto dei residui, per essere, invece, reiscritti nella competenza degli esercizi successivi. In corrispondenza della cancellazione delle pendenze passive si sarebbe, infatti, imposta anche la cancellazione delle corrispondenti partite attive. E ciò, per evitare di mantenere un'esposizione di crediti non più bilanciata, come, invece, avveniva prima dell'applicazione della predetta disposizione di legge, da quella dei debiti strettamente ad essi

collegati. Per tali motivi, non è possibile pronunciarsi sulla regolarità delle risultanze dei residui da versare.

5) Ancora in tema di residui, con riferimento a quelli degli esercizi precedenti, il rendiconto appare nuovamente non conforme all'art. 145 (comma quarto lett. b) del regolamento di contabilità generale, non indicando l'ammontare delle sole somme riscosse nell'esercizio, quale riportato nei riassunti generali cui il consuntivo va raffrontato, perché aggiunge ad esse anche quelle riscosse in precedenti esercizi e rimaste da versare all'inizio dell'anno. Il reale importo delle "somme riscosse" (così denominate nel consuntivo) delle entrate finali risulta, infatti, pari, nel totale, a 712.151 miliardi, con una differenza in meno di 54.361 miliardi rispetto a quello esposto. Nell'Allegato C1 vengono riportate le differenze relative alle singole voci di consuntivo (unità previsionali di base, capitoli ed articoli) e nell'Allegato C2 le poste con riscossioni nette negative (e cioè con un ammontare di versamenti nel 1999 inferiore all'importo dei resti finali da versare del 1998), per le quali non si può, quindi, dar luogo a giudizio di regolarità.

6) La nota preliminare al consuntivo dell'entrata, di cui si è già detto in generale, continua ad esporre le differenze fra i residui degli anni precedenti (comprensivi delle somme rimaste da riscuotere) e l'importo dei relativi versamenti, indicando il primo termine nelle cifre risultanti all'inizio dell'anno (182.398 miliardi), e non in quelle (178.888 miliardi) determinate a seguito dei successivi riaccertamenti. Le differenze così esposte hanno un significato solo matematico e non coincidono con gli importi dei resti complessivi di anni precedenti risultanti dal consuntivo e che scontano, invece, i riaccertamenti suddetti. Nell'Allegato D viene riportato l'elenco dei saldi dei riaccertamenti calcolati dalla Corte per i diversi centri di responsabilità interessati.

7) Di tali riaccertamenti, pur mancandone l'apposita evidenziazione nella nota preliminare, viene, come per lo scorso anno, presentata una sia pur sommaria illustrazione, in adempimento all'obbligo di legge sopra ricordato. In particolare, specifiche delucidazioni sui riaccertamenti in diminuzione operati sui resti da riscuotere di 10 delle principali voci di entrata (fra cui IVA, IRPEF, IRPEG, ILOR) sono contenute nella già citata nota del Ministero delle finanze. Tuttavia, la riclassificazione dei resti da riscuotere contenuta nell'Allegato 24 al rendiconto è stata in larga parte effettuata in via complessiva e non in via analitica – come, invece, prescritto dall'art. 268 del regolamento di contabilità generale dello Stato. Pur risultando nell'aggregato più realistica di quella degli anni precedenti, tale classificazione non può, pertanto, essere ritenuta attendibile.

8) Il contenuto delle note preliminari, che illustrano i risultati finali delle amministrazioni e gli scopi delle principali leggi di spesa, non è conforme a quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e dall'art. 2, comma 4 quater, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Questa carenza ostacola le verifiche e valutazioni di cui alle norme citate. Il rendiconto in esame non contiene altresì l'analisi dei risultati delle principali leggi di spesa.

9) Non sono allegati al conto i prospetti per spese di personale, previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 65.

10) Per l'eccedenza di spesa in mancanza di stanziamento in bilancio, verificatasi nella unità previsionale di base n. 3.1.2.31 – Servizio del gioco del lotto – capitolo 4777 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'importo di lire 9.108 miliardi, in relazione alla gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato, va rilevato che costituisce violazione dell'art. 11 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.

11) Per le eccedenze rispetto alle previsioni definitive di competenza, alla consistenza dei residui iniziali ed alle autorizzazioni definitive di cassa, va dichiarata la non regolarità della gestione dei capitoli di cui all'allegato F.

12) I decreti di accertamento residui relativi ai capitoli indicati nell'appendice alla decisione non sono stati, ad oggi, visti e registrati dalla Corte o perché i decreti stessi sono pervenuti tardivamente o non sono ancora pervenuti alla Corte, o perché oggetto di osservazione in sede istruttoria o perché non si è comunque concluso il procedimento di controllo; la tempestiva presentazione alla Corte, costituisce presupposto del controllo ex art. 3, comma 1, lettera h), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, per l'esame in sede di controllo e ai fini della dimostrazione delle somme iscritte in rendiconto; pertanto la dichiarazione di regolarità non può, al momento, estendersi alle somme rimaste da pagare sui capitoli stessi e per gli importi relativi.

13) Con riferimento ai pagamenti disposti mediante ruoli di spesa fissa dalle ex direzioni provinciali del tesoro, distintamente in conto competenza e in conto residui, si sono rilevate discordanze tra i dati di bilancio riportati nel sistema informativo integrato RGS-CDC e le scritture finanziarie e contabili degli uffici periferici di alcuni Ministeri.

14) Quanto all'unità previsionale di base 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - del Ministero dei trasporti e della navigazione, limitatamente ai capitoli 7287, 7288 e 7289 e all'unità previsionale di base 7.2.2.1 - Fondo speciale - del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9001), comportanti spese relative ad apporti al capitale sociale delle FF.S. S.p.A. per un piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello, nonché per il potenziamento di itinerari di particolare rilevanza, si sospende il giudizio in conseguenza della trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 81, comma 4, della Costituzione, con ordinanza n. 1/99 depositata il 15 aprile 1999, in relazione all'art. 1, commi 3 e 4 e all'art. 3, commi 1 e 4, della legge 8 ottobre 1998, n. 354.

B. Conto del patrimonio e conti ad esso allegati.

1) Ai fini dell'accertamento dei punti di concordanza tra la gestione del bilancio e quella di tesoreria compresa nel conto generale del patrimonio, non è stato possibile verificare - per il mancato invio alla Corte delle contabilità relative ai versamenti in tesoreria - la corrispondenza dei dati esposti nei conti correnti di tesoreria e nelle poste relative ai crediti e ai debiti di tesoreria con gli atti di ordinazioni di tali operazioni. Inoltre, l'attuale prospettazione delle partite relative ai crediti ed ai debiti di tesoreria non consente l'evidenziazione dei punti di raccordo con il conto del bilancio e con il conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1999.

2) L'esclusione dal giudizio di regolarità dei residui attivi del conto del bilancio si riflette anche con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi iscritti nel conto del patrimonio.

3) Sono in corso accertamenti sulle variazioni intervenute nelle partecipazioni azionarie di alcune partite accese in applicazione della normativa concernente la determinazione del patrimonio netto delle società derivanti dagli enti di gestione; pertanto, su tali partite non può procedersi alla connessa dichiarazione di regolarità.

4) Per le partite relative al recupero dei crediti verso funzionari e agenti contabili dello Stato dipendenti da diversi Ministeri derivanti da condanne della Corte, deve ripetersi quanto già rilevato per gli esercizi finanziari precedenti a partire dal 1994: per alcuni residui attivi, le

competenti ragionerie non hanno fornito elementi idonei ad accertare la concordanza tra i dati riportati nel conto del bilancio e quelli indicati nel conto del patrimonio. Non è stato, pertanto, possibile accertare la concordanza con le scritture in possesso della Corte medesima. Conseguentemente, per tali partite non può procedersi alla dichiarazione di regolarità.

5) Le rilevate discordanze dei dati concernenti la consistenza dei beni immobili, quale riportata nel conto, rispetto a quella indicata nel riepilogo generale degli inventari, non consentono di evidenziare i valori complessivi dei beni immobili dello Stato; delle relative partite non può essere, quindi, dichiarata la regolarità.

6) Per quanto riguarda i beni dell'ex Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), sono tuttora in corso le procedure previste dal d. lgs. n. 143 del 26 febbraio 1994 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 136 per l'individuazione dei beni patrimoniali da conferire all'Ente pubblico economico. Conseguentemente, nella pronuncia di regolarità viene espressamente evidenziata la mancata iscrizione tra i beni patrimoniali dello Stato dei cespiti residuati dalle predette procedure di passaggio.

7) Per quanto riguarda i beni immobili ed i materiali vari, impianti ed attrezzature dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, sono tuttora in corso le procedure previste dal d. lgs. n. 283 del 9 luglio 1998 per l'individuazione dei beni patrimoniali da conferire all'Ente tabacchi italiani (E.T.I.). Conseguentemente, nella pronuncia di regolarità viene espressamente evidenziata la mancata iscrizione tra i beni patrimoniali dello Stato dei cespiti residuati dalle predette procedure di passaggio.

8) Non sono state completate le procedure di trasferimento dei beni dall'ex Azienda FF.SS. alle Ferrovie dello Stato S.p.A., donde la mancata iscrizione tra i beni patrimoniali dello Stato dei cespiti residuati dalle procedure di passaggio; anche di tale mancata iscrizione viene dato atto nella pronuncia di regolarità.

9) Quanto alla gestione dei magazzini militari, non è possibile effettuare un compiuto raffronto fra le consistenze esposte nei riepiloghi forniti dall'Amministrazione e quelle iscritte nella categoria V del conto del patrimonio, in quanto non sono pervenuti i necessari dati da parte della Regione Nord Esercito.

Viste le conformi richieste del Pubblico Ministero,

P.Q.M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite:

1. dichiara regolare - sulla base delle verifiche prescritte dall'art. 39 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti - in conformità alle scritture tenute dalla Corte o a quelle da essa controllate, il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1999 - conto del bilancio e conti allegati -, con esclusione:

a) quanto al conto consuntivo dell'Entrata:

- dei residui attivi concernenti i capitoli menzionati negli allegati da A3 ad A6 alla presente decisione;
- delle somme rimosse in conto residui di cui agli Allegati C1 e C2;
- della classificazione dei resti da riscuotere di cui all'Allegato 24 al conto consuntivo;

b) quanto al conto consuntivo della Spesa:

delle eccedenze nei conti della competenza e dei residui o rispetto alle autorizzazioni definitive di cassa, riscontrate nella gestione delle unità previsionali di base delle seguenti amministrazioni:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

U.P.B.: 9.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo 6863;

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

U.P.B.: 3.1.2.31 - Servizio del gioco del lotto - Capitolo: 4777;

U.P.B.: 7.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 6975;

Ministero delle finanze

U.P.B.: 1.1.1.1 - Gabinetto ed altri uffici - Capitolo: 1015;

U.P.B.: 1.1.1.2 - Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni" - Capitolo: 6050;

U.P.B.: 1.1.1.3 - Servizio centrale consultivo ed ispettivo tributario - Capitolo: 6057;

U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 6001;

U.P.B.: 3.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1091, 6002;

U.P.B.: 4.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 3584, 6003;

U.P.B.: 4.1.2.1 - Vincite al lotto - Capitolo: 3514;

U.P.B.: 5.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 3824, 6004;

U.P.B.: 6.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 5381, 5591;

U.P.B.: 7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - Capitolo: 3003;

Ministero della giustizia

U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1494, 5201;

U.P.B.: 4.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1502;

U.P.B.: 4.1.2.1 - Spese di giustizia - Capitolo: 1589;

U.P.B.: 5.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5206;

U.P.B.: 7.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 2400;

Ministero della pubblica istruzione

U.P.B.: 2.1.1.2 - Uffici periferici - Capitolo: 1016;
U.P.B.: 3.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitoli: 1029, 1030, 1034, 1042, 1495, 1498, 3401;
U.P.B.: 4.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitoli: 2001, 3001, 5878, 5885, 5899, 5920;
U.P.B.: 5.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitoli: 2201, 3201, 5801, 5879, 5886, 5900, 5921;
U.P.B.: 6.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitoli: 2400, 5802, 5880, 5887, 5901, 5922,
U.P.B.: 7.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitoli: 2401, 5803, 5881, 5888, 5902, 5923;
U.P.B.: 10.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitoli: 1401, 5882, 5889, 5903;
U.P.B.: 11.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitoli: 2594, 2597, 2602, 5804, 5883, 5890, 5904, 5924;

Ministero dell'interno

U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1096, 1115, 1291, 6001;
U.P.B.: 4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - Capitoli: 2995, 3009, 3135;
U.P.B.: 7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - Capitoli: 2614, 2790;

Ministero dei lavori pubblici

U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5001;
U.P.B.: 3.2.1.1 - Opere marittime e portuali - Capitolo: 7594;
U.P.B.: 6.2.1.4 - Edilizia abitativa - Capitoli: 8227, 8229;
U.P.B.: 6.2.1.5 - Edilizia scolastica - Capitoli: 8003, 8004;
U.P.B.: 6.2.1.7 - Opere stradali - Capitolo: 7254;
U.P.B.: 6.2.1.9 - Calamità naturali e danni bellici - Capitolo: 8230;
U.P.B.: 7.2.1.2 - Edilizia abitativa - Capitolo: 8236;

Ministero dei trasporti e della navigazione

U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1498;
U.P.B.: 3.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1999;
U.P.B.: 4.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1100, 5013;
U.P.B.: 4.2.1.2 - Imprese navalmeccaniche e armatoriali - Capitolo: 7704;
U.P.B.: 9.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5017;
U.P.B.: 10.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - Capitoli: 3271, 5015;

Ministero delle comunicazioni

U.P.B.: 3.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5022;

Ministero della difesa

U.P.B.: 10.2.1.2 - Attrezzature ed impianti - Capitoli: 7052, 8102;
U.P.B.: 22.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - Capitolo: 1076;
U.P.B.: 24.1.3.2 - Pensioni provvisorie - Capitolo: 6959;
U.P.B.: 25.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - Capitolo: 1592;
U.P.B.: 27.1.1.2 - Magistratura militare - Capitolo: 1094;

Ministero delle politiche agricole e forestali

U.P.B.: 1.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1115;
U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5601;
U.P.B.: 3.2.1.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - Capitolo: 7510;
U.P.B.: 3.2.1.5 - Zootecnia - Capitolo: 7549;
U.P.B.: 4.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - Capitolo: 7628;

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1097;

U.P.B.: 5.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 2511;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

U.P.B.: 5.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5004;

U.P.B.: 8.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 5007, 5795;

Ministero della sanità

U.P.B.: 1.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1097;

U.P.B.: 2.1.2.1 - Indennizzo alle vittime di trattamenti da emoderivati - Capitolo: 1586;

Ministero per i beni e le attività culturali

U.P.B.: 3.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5002;

U.P.B.: 4.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5003;

U.P.B.: 5.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5004;

Amministrazione dei monopoli di Stato

U.P.B.: 1.4.3 - Lotto - Capitolo: 3001;

Istituto Agronomico per l'oltremare

U.P.B.: 1.1.2.3 - Interventi diversi - Capitolo: 174;

Fondo edifici di culto

U.P.B.: 1.1.3.2 - Altri trattamenti - Capitolo: 243;

- dei seguenti capitoli, per i quali non sono ancora pervenuti alla Corte i decreti di accertamento residui, ovvero in ordine ai quali non è stato definito il procedimento di controllo:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

U.P.B.: 2.1.1.1 - Segretariato - Capitoli: 1155, 1161;

U.P.B.: 2.1.1.2 - Commissariato di governo - Capitoli: 4904;

U.P.B.: 2.1.2.11 - Solidarietà internazionale - Capitolo: 1185;

U.P.B.: 2.2.1.5 - Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - Capitoli: 7305;

U.P.B.: 3.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1505, 5786;

U.P.B.: 5.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1508, 1509, 1767, 6201, 6204, 6207, 6208, 6211, 6215, 6218, 6261, 6262, 6264, 6265, 6266, 6267, 6268, 6270, 6274, 6291, 6292, 6296;

U.P.B.: 6.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 2033, 2058, 2060, 2063;

U.P.B.: 6.1.2.1 - Emergenze sul territorio - Capitoli: 2061, 2062;

U.P.B.: 6.2.1.1 - Emergenze sul territorio - Capitoli: 7425, 7588;

U.P.B.: 6.2.1.2 - Fondo per la protezione civile - Capitolo: 7615;

U.P.B.: 6.2.1.3 - Accordi e organismi internazionali - Capitolo: 7510;

U.P.B.: 6.2.1.4 - Intese istituzionali di programma - Capitoli: 7545, 7546;

U.P.B.: 7.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1512, 1513;

U.P.B.: 8.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1514, 1515, 2401, 2402, 2403, 2431, 2432, 2433, 2434, 2438, 6876, 6907;

- U.P.B.: 10.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 2701, 2707, 2708, 2709, 6878, 6909;
U.P.B.: 11.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 2803, 2839, 6865, 6879, 6910;
U.P.B.: 11.2.1.1 - Interventi nelle grandi città - Capitoli: 7651, 7652, 7655;
U.P.B.: 11.2.1.2 - Trasporto rapido di massa - Capitolo: 7658;
U.P.B.: 11.2.1.3 - Aree depresse - Capitolo: 7659;
U.P.B.: 12.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1162, 1522, 1523, 2901, 2902, 2904, 2931, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2953, 3069, 6866, 6880, 6911, 6947;
U.P.B.: 12.1.2.1 - Centri accoglienza e servizio immigrati - Capitolo: 1222;
U.P.B.: 12.1.2.2 - Lotta alla droga - Capitoli: 2950, 2952, 2966;
U.P.B.: 12.1.2.3 - Interventi integrativi disabili - Capitolo: 2958;
U.P.B.: 12.1.2.4 - Fondo per il volontariato - Capitolo: 2955, 2956;
U.P.B.: 12.1.2.5 - Fondo per l'infanzia e l'adolescenza - Capitoli: 2962, 2967, 3192;
U.P.B.: 12.1.2.6 - Protezione e assistenza sociale - Capitolo: 2903, 2968, 2969;
U.P.B.: 12.1.2.7 - Solidarietà internazionale - Capitolo: 2957;
U.P.B.: 12.1.2.8 - Fondo politiche migratorie - Capitolo: 2964;
U.P.B.: 12.1.3.1 - Fondo per le politiche sociali - Capitolo: 2961;
U.P.B.: 14.1.2.5 - Fondo di garanzia - Capitolo: 6803;
U.P.B.: 14.2.1.1 - Strutture turistiche e ricettive - Capitolo: 7831;
U.P.B.: 16.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1530, 1531, 4114, 6351, 6375, 6377, 6380, 6387, 6394, 6395, 6856, 6868, 6873, 6882, 6913, 6952;
U.P.B.: 17.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1301, 1533;
U.P.B.: 19.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1537, 6871, 6884, 6916, 6920, 6957;
U.P.B.: 20.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1539, 3805, 3806, 3807, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3823, 6885, 6917;

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

- U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 6130, 6906, 6955;

Ministero delle finanze

- U.P.B.: 1.1.1.1 - Funzionamento - Capitolo: 1409;
U.P.B.: 4.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 3431, 3432, 3434, 3437, 3438, 3439, 3441, 3447, 3450, 3457, 3458, 3470, 3482, 6524, 6653, 6657;
U.P.B.: 4.1.2.2 - Restituzione e rimborsi di imposte - Capitoli: 3519, 3521, 3525;
U.P.B.: 4.1.2.5 - Devoluzione di proventi - Capitolo: 3595;
U.P.B.: 4.1.4.1 - Interessi di mora - Capitoli: 3500, 3501;
U.P.B.: 5.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 3867, 6010, 6525;
U.P.B.: 5.1.3.2 - Imposte sui beni di Stato - Capitolo: 3825;
U.P.B.: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - Capitolo: 8205;

Ministero della giustizia

- U.P.B.: 4.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1105;
U.P.B.: 4.2.1.1 - Edilizia di servizio - Capitolo: 7001;
U.P.B.: 4.2.1.3 - Informatica di servizio - Capitolo: 7013;
U.P.B.: 5.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 2004, 2007, 2008, 2010, 2081, 2083, 2084, 5208, 5213;
U.P.B.: 5.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - Capitoli: 2089, 2091, 2101, 2209;
U.P.B.: 5.1.3.1 - Trattamenti provvisori - Capitolo: 2041;
U.P.B.: 5.2.1.1 - Edilizia di servizio - Capitoli: 7004, 8600;